



L'applicazione dei regolamenti **REACH e CLP** nel settore legno-arredo

La formulazione e l'immissione sul mercato di vernici: la
corretta attuazione degli adempimenti previsti dai
regolamenti
REACH e CLP

L. Leban - AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina

Attore della catena di approvvigionamento delle sostanze

Formulatore:	è un utilizzatore a valle che produce miscele, successivamente utilizzate da altre aziende
Obblighi:	<p>comunicare a monte il proprio uso, per farlo diventare uso identificato (azione volontaria) (CASO 4)</p> <p>adottare le misure di mitigazione dei rischi riportate in SDS e nei SE (se eSDS) e fornire ai propri clienti le informazioni ricevute</p> <p>se riceve una eSDS per una sostanza registrata e il suo uso e gli usi prevedibili dei propri clienti si discostano dalle condizioni dello SE allegato alla SDS fornitagli, può decidere di predisporre un CSR</p> <p>in caso di immissione sul mercato di miscele non classificate pericolose, fornire ai propri clienti informazioni sui pericoli e misure di gestione del rischio per un uso sicuro</p> <p>fornire ai propri clienti la SDS con informazioni aggiuntive riferite agli SE (se eSDS) per la nuova miscela (CASO 3)</p> <p>classificazione di pericolo della miscela (CLP) (CASO 1, 2, 3)</p> <p>aggiorna la propria SDS nei casi previsti (es. nuove informazioni, rilascio o rifiuto di autorizzazione, imposta una restrizione) (CASO 2)</p>

Responsabili della formulazione

Chi è un utilizzatore a valle?

Responsabili della formulazione

Responsabili della formulazione

I responsabili della formulazione sono utilizzatori a valle che producono miscele solitamente fornite ad altri utilizzatori più a valle o direttamente ai consumatori. Mescolano sostanze e/o miscele, senza provocare reazioni chimiche durante il processo. Alcuni esempi di miscele comprendono vernici, adesivi, cosmetici, lubrificanti, detersivi e kit diagnostici.

L'obiettivo di queste pagine è fornire informazioni utili e pertinenti per aiutare i responsabili della formulazione a rispettare gli obblighi derivanti dai regolamenti REACH e CLP. I principali obblighi giuridici degli utilizzatori a valle sono illustrati alla pagina Ruoli e obblighi degli utilizzatori a valle. Gli obblighi relativi alla comunicazione di informazioni sulle sostanze chimiche si applicano altresì ai distributori.



Comunicazione

Classificazione delle miscele

Situazione normativa delle sostanze utilizzate



In qualità di responsabile della formulazione, svolgi un ruolo essenziale nel migliorare l'uso sicuro delle sostanze chimiche, comunicando le informazioni pertinenti sia ai fornitori che ai consumatori.

Quando fornisci informazioni ai tuoi fornitori sulle modalità di utilizzo pratico delle miscele, aiuti i dichiaranti di sostanze a includere le reali condizioni d'utilizzo nelle loro valutazioni sulla

sicurezza chimica. I dichiaranti, a loro volta, possono di conseguenza presentare scenari d'esposizione allo stesso tempo pertinenti e realistici.

Lavoriamo al fianco delle nostre organizzazioni delle parti interessate per migliorare e armonizzare la comunicazione nella catena d'approvvigionamento, nell'ambito dell'attuazione della Relazione sulla sicurezza chimica/Piano di sviluppo dello scenario di esposizione (CSR/ES), si vedano i settori di intervento 2 e 4.

CSR/ES Roadmap

MORE ON THIS SECTION

- Downstream users
- Communication in the supply chain
- Presentation: REACH and CLP, what formulators need to know

<https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/downstream-users/who-is-a-downstream-user/formulators>

REACH LEGNO

CASO 1

Descrizione

Obbligo: classificazione della miscela

Società con sede in FVG (unica sede italiana) che:

- 1. appartiene a un gruppo multinazionale presente a livello mondiale (18 sedi in UE, 2 sedi extra UE) con sede principale in paese UE (no Italia). N. totale dipendenti: 1800**
- 2. il gruppo produce e commercializza una vasta gamma di prodotti vernicianti destinati ai mercati industriale, navale e yachting**
- 3. vendita tal quale dei prodotti semilavorati pre-confezionati provenienti da altra sede UE del gruppo, o dei prodotti finiti ottenuti per formulazione realizzata dalla stessa a mezzo tintometro industriale con aggiunta di paste coloranti al semilavorato (300 possibili varianti di colorazioni)**
- 4. *Utilizzatore a valle (formulatore) e distributore***

CASO 1

Azioni compiute dal personale ispettivo

Nel corso dell'accesso ispettivo:

- dall'elenco dei prodotti fornito dalla società sono state individuate 2 miscele (**1 prodotto finito, 1 pasta colorante**) adottando il criterio che considera il grado di pericolosità e il quantitativo annuo prodotto e/o utilizzato, sono state acquisite le relative SDS e ogni utile informazioni sulle sostanze

CASO 1

Principali criticità emerse

Tutte le SDS, anche quelle di competenza della società italiana, vengono redatte dalla sede principale. La società italiana non ha alcun controllo sulla redazione o possibilità di modifica delle SDS

Il gruppo non sviluppa SDS diverse per ogni colore o gruppo di colori, ma basa la costruzione delle stesse sul «*worst case*» per «*prodotto*»

CASO 1

Conclusioni

Pur considerando che non cambia la classificazione del prodotto finito in relazione alle paste coloranti aggiunte, non si è condiviso tale criterio, ritenendo doverosa una classificazione reale ed effettiva della singola miscela
(Rif. Guida all'etichettatura e all'imballaggio ai sensi del regolamento CLP - aprile 2011)

Inoltre, nella **sottosezione 1.1 della SDS del prodotto finito formulato dalla sede italiana veniva riproposto, per tutte le formulazioni, lo stesso nome e codice identificativo del semilavorato**, mancando pertanto una precisa identificazione del prodotto finito in termini sia di nome sia di codice commerciale anche in riferimento alla sezione 9 della SDS (Proprietà fisiche e chimiche) con utilizzo del termine «*vario*» per indicare il colore della miscela

CASO 2

Descrizione

Obbligo: classificazione della miscela e informazioni fornite al cliente per l'uso sicuro

Società con sede principale in FVG. La sede in FVG controlla altre aziende appartenenti al gruppo e distribuite nel territorio nazionale ed europeo:

- 1. attività articolata in tre divisioni focalizzate nella produzione di:**
 - frontali in legno massiccio
 - impiallacciato e pannello nobilitato strutturato
 - termoformati con foglia polimerica e laccati
- 2. *Utilizzatore a valle* di sostanze e miscele, *produttore* di articoli**

CASO 2

Azioni compiute dal personale ispettivo

- ✓ **Obiettivo del controllo: rispetto restrizione mediante controllo analitico su colla/adesivo**
- ✓ **Gli accertamenti hanno riguardato in particolare il Titolo VIII e allegato XVII del regolamento (CE) REACH**
- ✓ **Accesso ispettivo congiunto con ARPA FVG:**
 - in accordo con ARPA, adottando il criterio che considera il grado di pericolosità e il quantitativo annuo utilizzato, veniva individuato il prodotto da campionare **colla per rivestimento foglie PVC** sul quale monitorare la concentrazione di
 - Benzene** [CAS 71-43-2; CE 200-753-7; n. sost. 601-020-00-8]
 - Toluene** [CAS 108-88-3; CE 203-625-9; n. sost. 601-021-00-3]

CASO 2

Risultati

Gli accertamenti analitici effettuati hanno dato esito negativo rilevando una concentrazione dei due solventi indagati <0.01% p/p nel campione di colla/adesivo

ALLEGATO XVII

▼M5

RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI

48. Toluene

N. CAS 108-88-3

N. CE 203-625-9

Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

Colonna 1

Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Colonna 2
Restrizioni

CASO 3

Descrizione

Obbligo: classificazione della miscela e fornire ai propri clienti la SDS con informazioni aggiuntive riferite agli SE per la nuova miscela

Società che acquista la sostanza/miscela in tank e la commercializza in imballaggi di capacità ridotta apponendo la relativa e propria etichetta e producendo in proprio la SDS

Controllo avviato a seguito di segnalazione di presunta «non conformità» di una SDS di una sostanza acquisita nel corso di indagini per incidente sul lavoro (non in nesso di causa)

Approfondimenti hanno portato alla contestazione di un illecito amministrativo in quanto la SDS della sostanza era stata redatta non conformemente ai contenuti dell'allegato II al REACH [Regolamento (CE) 453/2015] in diverse sezioni. Inoltre, segnalazione all'Autorità competente nazionale a carico del fornitore (non italiano) per omessa trasmissione a valle degli SE

CASO 3

Criticità emerse

1. **Scarsa conoscenza degli obblighi** previsti dal regolamento REACH
2. **Assenza, nell'ambito dell'impresa, di figura dedicata al «controllo» e «gestione» di sostanze e miscele** anche ai fini del regolamento REACH
3. **Assenza di «controllo di qualità» sui documenti (SDS) generati da software**

La ditta produceva in proprio la SDS della sostanza compilandola in modo non coerente e incompleto anziché utilizzare quella del fornitore

CASO 4

Descrizione

Obbligo: informazioni lungo la catena di approvvigionamento

2° progetto pilota del Forum in materia di autorizzazione - Anno 2016

Attività di controllo presso **imprese che risultavano**, dalla consultazione delle informazioni presenti nell'Archivio Preparati Pericolosi, **utilizzatrici di sostanze in regime di autorizzazione con deadline 2016**

- **Piombo cromato molibdato solfato rosso** [CAS n. 12656-85-8; EC n. 235-759-9; C.I. 77605]
- **Giallo di piombo solfocromato** [CAS n. 1344-37-2; EC n. 215-693-7; C.I. 77603]
- **Cromato di piombo** [CAS n. 7758-97-6; EC n. 231-846-0]
- **Dibutilftalato (DBP)** [CAS n. 84-74-2; EC n. 201-557-4]
- **Diisobutilftalato (DIBP)** [CAS n. 84-69-5; EC n. 201-553-2]

CASO 4

Azioni compiute dal personale ispettivo

**Tutte le imprese ispezionate
con la sola eccezione di un «formulatore»
avevano abbandonato l'uso delle sostanze precedentemente al 2016**

L'unico utilizzatore (il formulatore) si inseriva nell'ambito della catena di approvvigionamento di un Rappresentante esclusivo (OR) con sede nei Paesi Bassi di cui risultava pendente la decisione della Commissione europea a seguito della richiesta di autorizzazione regolarmente presentata dal OR stesso (**Pb cromato molibdato solfato rosso, Giallo di Pb solfocromato**)

CASO 4

Descrizione

Obbligo: informazioni lungo la catena di approvvigionamento

2° progetto pilota del Forum in materia di autorizzazione - Anno 2017

Avuta evidenza dell'autorizzazione rilasciata a settembre 2016, **ulteriore ispezione nel 2017 con l'obiettivo di verificare le condizioni di utilizzo delle sostanze in riferimento agli scenari di esposizione (SE) riportati nel provvedimento di autorizzazione, constatando:**

- **avvenuta dismissione** di utilizzo delle sostanze per *«diminuzione consistente di richieste da parte di clienti...»*
- l'azione di **assistenza alle imprese «a valle» promossa dall'OR per tramite del distributore italiano** sul campo ed in via telematica